

STATUTO
dell'Azienda Speciale Consortile
“ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO”

Art. 1 Costituzione e finalità.

1. Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 è costituita l'Azienda Speciale Consortile denominata **“ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO”** (di seguito Azienda).
2. I Comuni già soci della società Acquedotti del Calore Lucano spa si trasformano in Azienda Speciale ente strumentale allo scopo di meglio perseguire il generale interesse della comunità che essi rappresentano. L'Azienda svolgerà la propria attività improntandola ai criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza.
3. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, negoziale e processuale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie e regolamentari degli Enti partecipanti e dal presente Statuto.
4. Per quanto attiene alla individuazione delle attività, si precisa che l'elencazione fatta nel presente Statuto è da considerarsi soltanto indicativa, essendo l'Azienda costituita per svolgere una pluralità di servizi, purché connessi all'attività dell'Ente partecipante ed agli scopi ad esso istituzionalmente affidati.
5. Sarà compito degli Enti partecipanti, in coerenza con i piani programma tecnico-amministrativi e finanziari approvati, specificare nel dettaglio i servizi da affidare all'Azienda, determinarne gli indirizzi generali, controllarne i risultati, esercitare su di essa la vigilanza, conferirle il capitale di dotazione, provvedere alla copertura dei costi.
6. L'Azienda ha sede in Agropoli presso il Municipio. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.
7. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 2 Oggetto delle attività.

1. L'Azienda ha per proprio oggetto la gestione di attività e servizi di interesse generale e istituzionali con particolare riferimento a:
 1. gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 D.Lgs. 152/2006, delimitato dalla L.R.C. 14/97, in conformità ed in attuazione del Piano di Ambito di cui all'art. 149 D.Lgs. 152/2006 e dei Piani di cui alla L.R.C.14/1997;
 2. gestione, ai sensi dell'art. 153 D. Lgs. 152/06, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture idriche, reti ed impianti, di proprietà degli Enti Locali, facenti parte, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 152/06, dell'Autorità d'Ambito, in conformità al Piano d'Ambito e alla programmazione delle stesse predisposta dall'Autorità d'Ambito;
 3. progettazione e realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie , compresi gli impianti di potabilizzazione, di depurazione e trattamento delle acque reflue;
 4. gestione del servizio idrico , formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione d'acqua ad usi civili, commerciali ed industriali; di fognatura e di depurazione delle acque reflue e comunque del ciclo integrato delle acque, ivi compresa la bollettazione ;
 5. gestione di sorgenti idriche e pozzi di captazione, imbottigliamento e commercializzazione delle acque,

fornitura di acqua ai comuni o ad altri enti pubblici e privati per l'imbottigliamento, la trasformazione e lo sfruttamento delle acque in genere, nonché la gestione dei seguenti servizi connessi:

- A) gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale ed animale, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero o smaltimento, nonché gestioni di discariche o impianti funzionali alle stesse fasi e commercializzazione di beni funzionali allo scopo, e dei prodotti di risulta;
- B) attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi a norma dell'art. 13, terzo comma, della Legge 6 giugno 1974, n° 298, ai fini di adempiere ai compiti di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- C) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private, gestione delle caditoie stradali,
- D) gestione del verde urbano o privato e delle relative attrezzature di arredo,
- G) costruzione e gestione di impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili , solare , eolica , biocarburanti.

L'azienda, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;
- può assumere, interessenze, quote, partecipazioni , anche di tipo consortile, in joint venture, in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto o sia contrario a norme di legge;
- può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- può prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi.

3. L'azienda potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento. L'azienda potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione dell'azienda.

Art. 3 Estensione dell'Attività.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Azienda può essere partecipata da altri enti pubblici che apportino un fondo di dotazione e trasferiscono delle attività.

3. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente partecipante e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali.

4. L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per pervenire alla ricomposizione di funzioni pluriaziendali e dei servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione e partecipazione, anche societarie, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati operanti sia nel territorio comunale sia all'esterno di esso, compatibilmente e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 4 Fondo di Dotazione.

Il primo fondo di dotazione iniziale è pari al patrimonio netto di trasformazione della società Acquedotti del Calore Lucano spa risultante al momento della trasformazione sulla base delle quote di partecipazione nella ACL spa.

Il fondo di dotazione è costituito dai beni e dai capitali assegnati dall'Ente partecipante o successivamente acquisiti nel corso dell'attività. L'azienda ha la piena disponibilità del fondo conferito.

Art. 5 Durata dell'Azienda.

1.L'Azienda è costituita a tempo indeterminato fino a quando, per esaurimento delle finalità od impossibilità di perseguirle o per altre ragioni riferite al pubblico interesse, l'Assemblea Consortile ne delibererà lo scioglimento, procedendo alla sua liquidazione.

Art. 6 Competenze dell'Ente partecipante

1. All'Ente partecipante compete la formulazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda, la definizione dei vincoli finanziari e l'attività di vigilanza e controllo.

2. Tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del TUEL, attraverso l'approvazione degli strumenti programmatori dell'Azienda che l'Ente partecipante adotterà secondo attribuzioni, modi e tempi indicati nel presente statuto e che sono:

- a) il piano-programma,
- b) il contratto di servizio che regoli i rapporti tra l'Ente partecipante e l'Azienda,
- c) i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale,
- d) il bilancio di esercizio e conto consuntivo economico.

3. E' riservata all'assemblea dell'Ente la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Azienda. Le proposte di modifica statutaria debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e trasmesse agli Enti partecipanti per l'approvazione, prima della delibera dell'assemblea degli enti partecipanti.

4. Le decisioni del Consiglio dell'Ente partecipante riguardo ai punti che precedono dovranno essere fatte proprie dall'Azienda, che non potrà porle in discussione quando l'affidamento dei servizi sia accompagnato dalla messa a disposizione della relativa provvista economica.

5. Rientra nella competenza del Consiglio dell'Ente partecipante, inoltre, l'approvazione dei regolamenti contenenti le linee generali di organizzazione dei servizi affidati all'Azienda e la determinazione delle quote di partecipazione ai costi poste a carico dell'utenza, su proposta dell'Azienda.

6. In occasione dell'approvazione dei predetti atti, il Presidente dell'Azienda illustra l'andamento dell'attività dell'Azienda evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti, i programmi futuri e le eventuali criticità emerse.

7. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dall'Ente partecipante attraverso i propri organi ed Uffici. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante e degli obblighi fissati nei contratti di servizio.

8. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Ente partecipante accertasse irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiamerà formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo se del caso provvedere ai sensi dei successivi artt. 11 e 16.

9. I trasferimenti ordinari e straordinari dell'Ente partecipante all'Azienda sono erogati secondo le previsioni contenute nel Bilancio dell'Ente. Con apposite e distinte disposizioni sarà regolato il versamento di eventuali contributi a seguito di azioni ed attività svolte in partenariato, accordi di programma, protocolli d'intesa etc. I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposita convenzione nella quale saranno stabiliti i criteri per:

- A) la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;
- B) i trasferimenti ordinari e straordinari degli Enti partecipanti finalizzati alla erogazione dei servizi assegnati all'Azienda in via permanente o provvisoria ;
- C) i trasferimenti ed i contributi per i servizi assegnati dall'Ente partecipante in via occasionale ed urgente ;
- D) le modalità di erogazione dei trasferimenti e contributi ed i criteri, i parametri ed i riferimenti per la loro

revisione .

Art.7 Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) - L'Assemblea Consortile
 - b) - Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c) - Il Direttore Generale
 - d) - L'Organo di Revisione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Art. 8 Composizione

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nella persona del Sindaco, o di un loro delegato, ciascuno rappresenta la quota di partecipazione fissata.
2. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
3. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all' Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, ha attribuita la funzione vicaria.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti Consorziati. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti. L'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e qualunque sia la quota rappresentata. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.
5. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni su richiesta motivata del Consiglio d'Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.
6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano programma, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo.
9. La riunione di insediamento dell' Assemblea Consortile è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con più abitanti. Durante tale seduta viene eletto il Presidente dell'Assemblea. Successivamente l'assemblea è convocata dal presidente del cda o dal presidente dell'assemblea a secondo degli argomenti da trattare.

Art. 9 Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo
2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali predisposti dal Consiglio l'Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a. Nomina e durata in carico del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
 - b. ammissione di nuovi enti all'Azienda;
 - c. adozione dei provvedimenti conseguenti al recesso di eventuali enti consorziati;
 - d. elezione del Consiglio d'Amministrazione;
 - e. surroga dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - f. nomina del Presidente e dei membri del Collegio sindacale e dei Revisori dei Conti
 - g. determinazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico dei membri del Collegio sindacale e dei Revisori dei Conti
 - h. deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli, dei regolamenti e delle Convenzioni di competenza dell'Assemblea;

- i. determinazione degli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- j. approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma, i contratti di servizio, il Bilancio di Economico di previsione annuale e pluriennale, il Bilancio d'esercizio e il Conto Consuntivo;
- k. adozione di eventuali provvedimenti di revoca degli amministratori o di scioglimento del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- l. scioglimento dell' Azienda;
- m. modifiche delle quote di partecipazione conseguenti all'adesione di nuovi enti o al recesso di quelli consorziati;
- n. contrazione dei mutui, se non previsti nel bilancio di previsione;
- o. approvazione e modifica dei criteri, delle linee guida e degli orientamenti inerenti a regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
- p. acquisti, alienazioni e permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 10 Composizione

1. la società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, compreso il Presidente, secondo le norme vigenti per le aziende speciali.
2. L'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, in sede di prima costituzione sono nominati dall'assemblea dei soci in sede di trasformazione. Successivamente saranno nominati dall'assemblea consortile in proporzione alla partecipazione al fondo di dotazione.
3. L'amministratore unico od i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere Comunale ai sensi della vigente normativa ma non debbono ricoprire le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti. Non possono inoltre essere nominati Consiglieri di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Ente partecipante, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti con quelle esercitate dall'Azienda. Valgono comunque le norme vigenti in materia al momento della nomina.
4. L'amministratore unico od i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo motivatamente revocati ai sensi di legge. Il venir meno del rapporto fiduciario costituisce motivazione adeguata.
5. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione dell'Ente o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma.

Art. 11 Durata, cessazione e sostituzioni

1. L'amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione dura in carica di norma tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. L'amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento dei nuovi amministratori.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dall'assemblea consortile ai sensi dell'art. 8. I nuovi

nominati rimangono in carica fino alla scadenza natural del cda.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 8, comma 3, sono dichiarati decaduti dall'Assemblea Consortile anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Competenze

1. L'amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione adottano e sottopongono agli Enti partecipanti, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:

- a. il piano-programma;
- b. la convenzione di servizi che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'Azienda;
- c. i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d. il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo economico.

2. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
 - b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti interni;
 - c) il recepimento, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
 - d) la determinazione della dotazione complessiva del personale e l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
 - e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;
 - f) l'autorizzazione al Direttore a resistere o a proporre azione legale;
 - g) l'assunzione di linee di credito;
 - h) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio o dalla Giunta dell'Ente convenzionato;
 - i) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
 - l) la nomina e la revoca del Direttore; l'eventuale nomina, a termine, del vicario del Direttore;
 - m) l'approvazione di progetti, intese, convenzioni;
3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi o deleghe al Presidente, a taluno dei suoi membri, al Direttore nonché a professionalità esterne.

Art. 13 Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri anche a mezzo di personale dell'Azienda, oppure per via telegrafica, a mezzo fax, mail o PEC almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Il Consiglio può determinare modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.

4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a quarantotto ore.

5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore ed all'Organo di revisione e controllo se invitato.
6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se presenti e consenzienti tutti i Consiglieri ed il Direttore.
7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.
9. Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

Art. 14 Sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a deliberazioni nella quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.

Art. 15 Processi verbali

1. I verbali sono di norma redatti dal Direttore ovvero da un dipendente suo incaricato con funzioni di Segretario. Qualora il Direttore ed il Segretario non partecipino alla seduta o a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione.
2. I verbali, sottoscritti dal Presidente e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, sono raccolti in apposito registro. Dei verbali delle deliberazioni, non soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia senza espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Amministrazione Comunale dei danni che queste ultime, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale o debbano risarcire a terzi.
2. La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, manifesti nel corso delle adunanze il proprio dissenso chiedendone la iscrizione nel verbale di seduta.
3. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Presidente dell'assemblea consortile, con comunicazione scritta, invita il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, l'assemblea Consortile incarica il Direttore a provvedere alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.

Art. 17 Indennità

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ovvero un'indennità fissa annua, nei limiti stabiliti dalle normative in materia, oltre ad essere garantita la

refusione di tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

2. Al Presidente ed ai Consiglieri da esso delegati che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. I suddetti emolumenti e rimborsi sono a carico del bilancio Aziendale.

4. L'Azienda provvede ad assicurare il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il suo vice, se nominato, contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

IL PRESIDENTE Art. 18 Funzioni

1. L'amministratore unico od il Presidente, cura i rapporti con gli Enti partecipanti, gli Enti locali e con le Autorità statali, regionali e provinciali, ed inoltre:

A) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;

B) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio;

C) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e cura l'esecuzione degli incarichi a lui affidati;

D) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale dell'apparato;

E) adotta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti devono comunque essere sottoposti per la ratifica allo stesso C.d.A. nella sua prima riunione successiva;

F) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

IL DIRETTORE

Art. 19 Nomina, Durata, Cessazione

1. Il Direttore è nominato dall'assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Azienda e la firma sociale;

2. Il Direttore deve godere dei diritti civili e politici, deve essere in possesso di un diploma di laurea ed avere provata esperienza di amministrazione o gestione nel settore della pubblica amministrazione e nella gestione di servizi pubblici.

Ai fini del contenimento della spesa comunale, lo stesso preferibilmente va scelto tra i dipendenti di categoria D degli Enti partecipanti, ivi compresi i dipendenti in rapporto di servizio instaurato a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lvo n. 267 del 18 agosto del 2000.

3. La revoca dell'incarico di Direttore può aver luogo per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per carenze di funzionalità ed efficienza e deve essere adottata con conforme deliberato della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea Consortile.

4. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente, nelle more della nuova nomina, le funzioni dello stesso ad altra persona con caratteristiche di esperienza e professionali equipollenti.

5. Al Direttore, se dipendente, spetta in ragione dell'incarico un compenso determinato dal C.d.A. nel rispetto delle norme in materia di conferimento degli incarichi ai pubblici dipendenti.

Art. 20 Competenze

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda.

2. Il suo Ufficio è incompatibile con qualsiasi commercio, industria o attività professionale svolta, se non autorizzati singolarmente dall'Azienda.

3. Il Direttore ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal

presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.

4. In particolare il Direttore:

- A) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;
- B) dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;
- C) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
- D) prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- E) svolge le attività gestionali ed organizzative relative alle forniture di beni e servizi in favore dell'Azienda e provvede agli appalti e alle forniture necessarie al suo funzionamento ordinario, nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;
- F) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
- G) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- H) attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa ed alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda;
- I) provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

5. Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, il Direttore provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti, alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

I REVISORI DEI CONTI Art. 21 Nomina e composizione

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria è affidata ad un collegio di tre sindaci ed eventualmente anche da uno o tre Revisori dei conti.
2. I Revisori ed I sindaci dei conti debbono essere scelti tra gli abilitati a svolgere questo compito, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
3. I Revisori restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei subentranti, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
4. Ai Revisori è corrisposta una indennità il cui ammontare è fissato dall'assemblea Consortile.
5. I revisori redigono un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 22 Compiti

1. I Revisori ed I sindaci debbono accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Essi vigilano sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - A) esaminano i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
 - B) esaminano, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

C) esprimono il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottoposte loro dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. Qualora nell'espletamento delle funzioni i Revisori riscontrino gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda hanno il dovere di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, consegnando al Presidente dello stesso una dettagliata relazione.

4. I Revisori possono, se invitati, partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, relativamente alla discussione e deliberazione del Bilancio d'esercizio, comprendente il conto consuntivo, nonché a tutte le altre sedute a cui vengano invitati dal Consiglio stesso.

Art. 23 Funzionamento e responsabilità dell'Organo di Revisione

1. I Revisori dei conti debbono riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze al Consiglio di Amministrazione.

2. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell'Azienda.

3. I Revisori debbono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Art. 24 Funzione organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro responsabili.

2. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione adotta gli opportuni regolamenti interni, in particolare per definire:

- a. l'organizzazione dell'Azienda ed il sistema delle responsabilità;
- b. le modalità di reclutamento del personale;
- c. il sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- d. ogni altro aspetto che richieda un indirizzo generale di comportamento.

Art. 25 Personale

1. Ai dipendenti dell'Azienda si applica il trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di settore, oltre che dal Codice Civile.

2. Il rapporto di lavoro, costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro contenente gli elementi essenziali definiti nel CCNL in vigore nel tempo, può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

3. L'Azienda può esercitare le proprie funzioni anche con personale comandato dagli Enti partecipanti o da altri enti pubblici e privati con rapporti regolati mediante appositi protocolli.

4. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale e le modalità di selezione sono determinati con regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. Tenendo conto dell'esigenza di garantire la parità di trattamento e la qualità del personale assunto, andranno previsti idonei percorsi di valutazione comparativa dei candidati.

5. Gli atti di gestione del personale rientrano tra le competenze del Direttore dell'Azienda.

Art. 26 Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dagli Enti all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.

2. I beni conferiti sono valutati a norma di legge sulla base dei valori indicati nell'inventario dell'Ente; quelli conferiti in proprietà sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 27 Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede:

- a) con fondi accantonati;
- b) con altre forme di autofinanziamento;
- c) con contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e di ogni altro organismo internazionale;
- d) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
- e) con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dagli enti partecipanti;
- f) con l'apertura di linee di credito.

Art. 28 Copertura dei costi

1. Qualora gli Enti partecipanti, per ragioni di carattere sociale, dispongano che l'Azienda effettui servizi o svolga attività senza il completo recupero dei relativi costi, assumono a proprio carico i relativi oneri e trasferiscono all'Azienda le risorse necessarie. Il contratto di servizio regola a tal fine i reciproci rapporti economico-finanziari, le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda.

Art. 29 Piano-programma e bilancio pluriennale

1. La programmazione pluriennale delle attività dell'Azienda è determinata mediante il pianoprogramma ed il bilancio pluriennale, di durata triennale, con aggiornamento annuale. Gli schemi del piano-programma e del bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dall'Assemblea e sono trasmessi per l'approvazione del Consiglio dell'ente interessato entro il 15 novembre di ciascun anno per il triennio successivo.

2. Il Piano-programma contiene le linee generali di sviluppo e funzionamento dell'Azienda, con particolare riguardo a: tipologia dei servizi erogati; standard di qualità, politiche tariffarie, modelli organizzativi e gestionali, politiche del personale, relazioni esterne, modelli di controllo.

Art. 30 Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno finanziario e solare. Il bilancio annuale individua i budget di spesa ed entrata.

2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, approvato dall'Assemblea e è trasmesso entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente al Piano-programma ed al bilancio di previsione triennale al Consiglio

degli Enti partecipanti che lo approvano.

3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto delle entrate e dei trasferimenti.
4. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni imprevedute ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l'Azienda propone le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene richiesto il ripiano a carico dei bilanci degli Enti partecipanti.
5. In nessun caso l'attività corrente dell'Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.

Art. 31 Convenzione per l'espletamento delle attività trasferite

1. Tra gli Enti partecipanti e l'Azienda viene stipulato uno o più convenzioni di servizio finalizzati a dare attuazione operativa al Piano programma. La convenzione di servizio, laddove si occupa dell'attività ordinaria dell'Azienda, ha durata triennale; viene predisposto dal Direttore che lo trasmette, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, alla Giunta degli Enti partecipanti. La convenzione è successivamente sottoscritta dal Presidente, dopo essere stata approvata dal Consiglio degli Enti partecipanti.
2. Nella convenzione di servizio sono dettagliatamente regolati i reciproci impegni, con particolare riguardo a:
 - a) impegni programmatici dell'Azienda circa i servizi da erogare e la loro modalità di erogazione;
 - b) natura, qualità e quantità dei servizi da gestire o erogare;
 - c) risorse finanziarie dirette e indirette destinate a finanziare le prestazioni erogate;
 - d) rapporti organizzativi tra l'Azienda e gli Enti partecipanti;
 - e) sistema di controllo e monitoraggio.
3. Le modifiche alla convenzione di servizio che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, ma che siano limitate al punto c) del precedente comma, possono essere introdotte mediante corrispondenza tra il Direttore e i competenti organi dell'Ente, cui dovrà conseguire la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze relative alle eventuali variazioni dei bilanci annuale e pluriennale.

Art. 32 Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, da trasmettere agli Enti partecipanti entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio stesso, si compone dello stato patrimoniale, del conto consuntivo economico e della nota integrativa nonché, se del caso, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, e viene redatto, in conformità alla normativa in vigore.
2. Le eventuali perdite di esercizio saranno ripianate mediante ricorso al fondo di riserva; qualora esso risultasse inadeguato, l'assemblea consortile adotterà i provvedimenti necessari, comprese le eventuali azioni di responsabilità. L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle necessità di ripiano e delle motivazioni che l'hanno determinata. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dall'assemblea consortile, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
3. L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:
 - a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva legale;
 - b) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti, se costituito;
 - c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti Aziendali secondo l'entità prevista dal pianoprogramma di misura straordinaria;
 - d) l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al fondo di riserva straordinaria.

NORME FINALI

Art. 33 Liquidazione dell'Azienda

1. La delibera di revoca di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda, adeguatamente motivata, è adottata dal Consiglio dell'Ente interessato.
2. La delibera è inviata dall'Ente interessato al Consiglio di Amministrazione con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in questione.
3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria Amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interessi dell'Azienda.

Art. 34 Accesso ai documenti e alle informazioni

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione è garantito, tramite apposito regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda ed alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai servizi gestiti, secondo le disposizioni di legge.
2. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese e la salvaguardia degli interessi imprenditoriali e commerciali

Art. 35 Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria potrà essere affidato, anche a seguito di trattativa privata, ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito mediante apposita convenzione.

Art. 36 Contratti

1. L'attività contrattuale dell'Azienda deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;
 - b) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento dei servizi gestiti;
 - c) garanzia di effettiva obiettività e trasparenza nel sistema della scelta negoziale e nella successiva determinazione del contraente con l'Azienda;
 - d) introduzione del principio di competenza per le attività di progettazione e di consulenza, nell'ambito di un apposito albo dei professionisti da istituire presso l'Azienda;
 - e) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara in genere, con l'attribuzione del potere di presidenza delle Commissioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore.

Art. 37 Decorrenza e rinvii

1. Il presente statuto entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio ai regolamenti in vigore ed alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale degli Enti partecipanti che riveste l'Azienda speciale, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed alla natura di ente equiparato all'ente pubblico economico che assume l'Azienda medesima.